



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 2  
REG.GENERALE  
N° 1451/10  
UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 2

17/12/2013 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	QUARTA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROMANO	AUGUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

28/02/14

PRONUNCIATA IL:

17.12.2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17.01.2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1451/10  
depositato il 07/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010802580/2009 IRPEF 2004  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

Il Segretario  
SILVANO ALVARA  
4.66.66.66.66.66

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in segreteria in data 07/06/2010 il sig. \_\_\_\_\_ o impugnava l'avviso di accertamento n. TVM010802580/2009 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce in data 30/12/2009

Con tale atto l'Ufficio accertava, per l'anno d'imposta 2004, una maggiore imposta IRPEF per € 67.035,00, una maggiore addizionale regionale per € 1.664,00, una maggiore addizionale comunale per € 1.019,00 ed irrogava sanzioni per € 69.718,00.

Nello specifico, l'avviso di accertamento scaturiva da una segnalazione della Direzione Centrale che riteneva sussistente un incremento patrimoniale in relazione ad una compravendita di azioni avvenuta tra il Sig. \_\_\_\_\_ e il Sig. \_\_\_\_\_ per l'importo di € 1.023.834,30, avvenuta con atto RFD serie 2 n. 425, reg. 09/05/2007.

Avverso il suddetto atto, il Sig. \_\_\_\_\_ ● proponeva tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria eccependo:

- 1) l'assoluta illegittimità del modus operandi dell'Ufficio – violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente;
- 2) l'illegittimità ed inammissibilità del metodo sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973 – difetto assoluto di motivazione;
- 3) la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione;
- 4) nel merito, l'erronea valutazione di circostanze di fatto esistenti;
- 5) l'illegittimità delle sanzioni.

Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e annullamento dell'avviso impugnato previa richiesta di sospensiva, chiedeva, altresì la nomina di un C.T.U.

Con atto depositato in data 26/07/2010, l'Agenzia delle Entrate controdeduceva a tutte le contestazioni sollevate dal contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso.

2

In data 12/04/2011 la Commissione accoglieva la istanza di sospensione.

Con ordinanza n. 493/2/11 del 25/10/2011 questa Commissione, in accoglimento della richiesta del ricorrente, nominava il C.T.U., dott.ssa ●, affinché venisse determinato il valore economico della quota societaria ceduta con atto notarile del 7 maggio 2007.

All'udienza pubblica del 17/12/2013, il Collegio sentite le parti, analizzata la documentazione e la perizia del C.T.U., riservava la causa per la decisione in camera di consiglio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Collegio che la disamina del complesso delle censure mosse dalle parti debba iniziare, in ragione del loro carattere preliminare, dalle eccezioni concernenti la regolarità dell'atto impugnato.

E' palesemente infondata l'eccezione afferente la invocata illegittimità del modus operandi dell'ufficio poiché questi già nella fase amministrativa che ha preceduto la emissione dell'avviso di accertamento, ha riconosciuto al contribuente ogni possibilità di offrire le prove in grado di superare la presunzione di ricchezza; il ○ è stato invitato con apposito questionario, a produrre la documentazione giustificativa sul piano reddituale, di cui l'ufficio stesso era a conoscenza.

Che poi, di fatto, l'Amministrazione Finanziaria – una volta esaminati gli elementi prodotti – non abbia ritenuto giustificate le conclusioni del contribuente, ciò non significa violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione.

In merito al punto 2 del ricorso con cui la parte contesta la legittimità dell'utilizzo del metodo sintetico di accertamento si rileva che, procedendo alla emissione dell'avviso, l'ufficio ha tenuto conto degli elementi che sono indicatori di spesa per gli incrementi patrimoniali e cioè in virtù del co. 5 dell'art. 38 DPR 600/73 portando quindi a determinare un reddito ben oltre il 25% a quello dichiarato dal contribuente. E' orientamento consolidato della giurisprudenza che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazione quando l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e quindi contestarne efficacemente l'an e il quantum dedeatur.

Per quanto attiene, poi, al merito della controversia, questa Commissione ritiene di doversi conformare a quanto ampiamente argomentato dal C.T.U. nella perizia, considerato che la stessa ha ben inquadrato contabilmente l'intera reale situazione.

Il C.T.U., infatti, nello svolgimento del proprio operato, ha proceduto alla determinazione del valore economico della quota societaria - oggetto di vendita di cui all'atto del 07.05.2007 - prendendo in esame tutte le circostanze che emergevano dall'esame della documentazione e dei bilanci della società, tra cui in particolare: la serie storica degli utili conseguiti dalla società nel quinquennio antecedente la data di cessione e nel periodo successivo fino all'esercizio 2010, il valore del Patrimonio Tecnico, la grave situazione finanziaria, la situazione del mercato in cui operava la società nonché le ragioni che avrebbero portato I ) alla vendita dell'intera sua quota al fratello I ) (pagg. 2 e 3 della perizia).

Questo Collegio concorda pienamente con le conclusioni cui è giunto il C.T.U., che dopo un ampio ed articolato lavoro, riporta alle pagg. 58 e ss. della perizia le conclusioni, in particolare (pag. 64) testualmente affermando che: "Pertanto la quota di ● oggetto di vendita di cui all'atto per Notar ● del 07/05/2007 scaturita dalla motivazione della ● con il METODO PATRIMONIALE SEMPLICE, da un punto di vista contabile è pari a ZERO così come risulta pari a ZERO la quota che scaturisce dalla redazione del Bilancio 2007 in forma straordinaria con rettifiche operate sino al 2011 (come richiesto dalla difesa di Rescio Leonardo), in quanto comunque esprime un patrimonio netto negativo".

La perizia redatta dal C.T.U., dott.ss i, quanto mai dettagliata, precisa e puntuale, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio con successive memorie.

Per ciò che riguarda le spese di consulenza tecnica, la Commissione pone le stesse definitivamente a carico dell'Amministrazione Finanziaria quantificate complessivamente in Euro 16.820,32 - di cui Euro 1.209,00 per spese oltre accessori di legge, così come liquidate al C.T.U. con separato provvedimento Presidenziale del 12/11/2013 e depositato in segreteria in data 26/11/2013; le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza;

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso.


Condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite comprese quelle liquidate in favore del C.T.U.;  
pone definitivamente a carico dell'Amministrazione Finanziaria l'importo di Euro 16.820,32, oltre  
accessori, liquidate al C.T.U. con provvedimento Presidenziale del 12/11/2013;

determina in Euro 8.500,00 il compenso difensivo di cui Euro 8.200,00 per onorari, oltre IVA e  
CAP, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Villani, ex art. 83 c.p.c.

Lecce, 17/12/2013

Il Giudice Estensore

Antonio Quarta



Il Presidente

Dot. Alfredo Lamorgese

